nota di lettura

XIX legislatura

A.S. 1890:

"Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale"

Luglio 2026

n. 387

servizio del bilancio
del Senato

Senato
della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – 𝕏 @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2026). Nota di lettura, «A.S. 1890: "Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale"». NL387, luglio 2026, Senato della Repubblica, XIX legislatura

I N D I C E

Articolo 1 *(Modifiche alla legge 16 gennaio 2006, n. 18)* 1
Articolo 2 *(Disposizioni transitorie)* 5
Articolo 3 *(Clausola di invarianza finanziaria)* 6

Articolo 1
(Modifiche alla legge 16 gennaio 2006, n. 18)

L'articolo 1, composto da un unico comma, riordina e semplifica l'organizzazione e le funzioni del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

In particolare, la lettera *a)* modifica in più punti l'articolo 1 della legge n. 18 del 2006, intervenendo sulla qualificazione e sulla composizione del CUN. I membri del CUN passano da un totale di 58 a 34.

Il numero 1.1) della lettera *a)* interviene sul comma 1 dell'articolo 1, precisando che il Consiglio non è più solamente considerato organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, ma anche esplicitamente organo consultivo del Ministro dell'università e della ricerca.

Il numero 1.2) della lettera *a)* interviene sulla composizione dell'organo. La componente docente passa da 42 a 28 membri, eletti fra professori e ricercatori universitari, in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 2 maggio 2024.

Il numero 1.3) della lettera *a)* opera una riduzione dei rappresentanti degli studenti da 8 a 3, eletti non più dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) fra i propri componenti, bensì su base nazionale, in concomitanza con le elezioni del CNSU stesso.

Il numero 1.4) della lettera *a)* abroga le lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 1, comma 1, ossia le seguenti componenti del CUN: 3 membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà; un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università (CODAU). Sono invece confermati i 3 componenti eletti in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo delle università. A seguito delle modifiche, dunque, risulterebbe la seguente composizione del CUN: 28 professori e ricercatori universitari, 3 studenti, 3 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università.

Il numero 2) della lettera *a)*, in coordinamento con le modifiche precedenti, interviene anche sul comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 18 del 2006, relativo alla validità della costituzione dell'organo. Nel nuovo comma 2 vengono soppressi i richiami alle abrogate lettere *d)*, *e)* e *f)*, ed il riferimento alle componenti designate, non sussistendo più, per l'appunto, componenti designate, ma solamente elette.

Il numero 3) della lettera *a)* novella il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 18 del 2006 per aggiornare l'elenco degli organismi i cui presidenti, o loro delegati, partecipano alle sedute del CUN senza diritto di voto. Viene confermata la partecipazione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CNVR, finora denominato CIVR) e viene soppressa la partecipazione del presidente del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU). Sono aggiunti i presidenti o loro delegati: della Conferenza del Rettori delle Università Italiane (CRUI) del Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie (CODAU); della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (COPER). Viene confermata la previsione di reciprocità secondo la quale il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

Il numero 4) della lettera *a)* interviene sulle disposizioni che regolano la durata e la rieleggibilità dei componenti del CUN, novellando il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 18 del 2006, prevedendo che i membri dell'organo siano nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dalla fascia o dalla categoria di appartenenza.

I numeri 5) e 6) della lettera *a)* intervengono sui commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge n. 18 del 2006, adeguando alle predette modifiche le disposizioni sull'elettorato attivo e passivo per la

costituzione ed il rinnovo del CUN e sull'indizione delle elezioni, che resta affidata a ordinanza ministeriale da adottare almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato.

Alla lettera *b)* si novella l'articolo 2 della legge n. 18 del 2006, relativo alle competenze del CUN.

Il numero 1) della lettera *b)* sostituisce interamente il comma 1 del citato articolo 2. Il nuovo comma amplia e aggiorna l'elenco delle materie sulle quali il Consiglio formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca, rafforzando così il ruolo consultivo dell'organo. In particolare, il CUN è chiamato a pronunciarsi: sugli obiettivi della programmazione universitaria (già previsto); sui criteri di ripartizione dell'intero Fondo di finanziamento ordinario delle università (attualmente previsto solo per quanto riguarda l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo); sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 (già previsto); sui regolamenti didattici di ateneo (già previsto); sui settori scientifico-disciplinari (SSD), già previsti, ai quali sono aggiunti i gruppi scientifico-disciplinari (GSD); sui decreti ministeriali previsti dall'articolo 17, comma 96, della legge n.127 del 1997 (già previsto).

Sono inoltre aggiunte due nuove competenze consultive: sui requisiti di produttività e di qualificazione scientifica per l'accesso ai ruoli di professore di prima e di seconda fascia, definiti dal Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR; sulle chiamate dirette: di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento, studiosi vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, studiosi di chiara fama (di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005); di professori di prima o seconda fascia in servizio da almeno cinque anni presso altre università ovvero studiosi impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o insegnamento da almeno cinque anni (di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, della legge n. 240 del 2010).

Infine, si ribadisce il testo vigente per cui il CUN ha competenza su ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere dell'organo.

Il numero 2) della lettera *b)* interviene altresì abrogando: il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 18 del 2006, ai sensi del quale il Ministro dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sull'individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria, dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi; il comma 4 dell'articolo 2 della medesima legge, che attribuisce al CUN il potere di esprimere il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori.

Il numero 3) della lettera *b)* integra il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 18 del 2006, prevedendo che, su questioni di particolare complessità o rilevanza, il CUN possa acquisire anche il parere della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (COPER), oltre a quelli dell'Accademia nazionale dei Lincei, del CNR, e di istituzioni culturali e scientifiche qualificate.

La RT evidenzia che il comma 1, lettera *a)*, provvede a revisionare la composizione del CUN, con la presenza di n. 28 membri (anziché n. 42), in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639. Inoltre, riduce il numero degli studenti eletti su base nazionale, da otto a tre. Si confermano, invece, i 3 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo delle università.

Contestualmente, si abrogano le disposizioni relative alle elezioni dei componenti della CRUI, del Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università, nonché del Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà, organismo non più necessario a séguito dell'abolizione delle facoltà ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Evidenzia che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto per le spese di funzionamento dell'organo in questione continuano

ad applicarsi le disposizioni vigenti, così come specificato dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 18 del 2006.

Precisa, altresì, che, relativamente all'anno corrente (2026), le risorse stanziate destinate al CUN ammontano a complessivi euro 202.038,00, a valere sul capitolo di spesa e della ricerca 1789/PG 16 (Spese per il funzionamento degli organi collegiali del Ministero (CUN) ivi compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero stesso – Studi), dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Al fine di dare evidenza della neutralità finanziaria degli interventi normativi proposti riporta, di seguito, una tabella riepilogativa con i dati e i costi sostenuti, nell'annualità 2025, dal CUN.

Esercizio finanziario 2025	
Stanziamento definitivo di competenza e cassa	**€ 212.672,00**
Totale importo impegnato e liquidato, di cui: a) Corresponsione gettoni di presenza in favore dei consiglieri b) Rimborso spese di missione in favore dei consiglieri	**€ 209.840,89** **€ 61.553,92** **€ 148.286,97**

Precisa, inoltre, che l'importo lordo del gettone di presenza corrisposto ai consiglieri CUN è pari a euro 30,00 per seduta, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Rileva che in considerazione della consistente diminuzione dei componenti del CUN, da n. 58 membri previsti a legislazione vigente a n. 34 membri previsti con la novella in questione, si avrà una significativa riduzione (oltre il 40% rispetto all'attuale composizione) dei componenti, e ciò conferma la neutralità della previsione dal punto di vista finanziario, in quanto gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente.

Conclude che tale decremento numerico consente, pertanto, di conseguire significativi risparmi di spesa, senza compromettere la qualità delle attività in seno allo stesso.

La RT evidenzia che il processo di semplificazione applicato alla composizione del CUN, che vede una rappresentanza numericamente più contenuta e, insieme, maggiormente coerente con le funzioni dell'organo, non ha un impatto sulla natura e sulla rappresentatività dello stesso, ma rende l'organo più snello con conseguenti riflessi acceleratori dei processi decisionali, un'esigenza che si è fatta sempre più pressante in considerazione dell'ampliamento e dei cambiamenti inerenti alla struttura dell'offerta formativa: basti pensare agli interventi riformatori dei decreti ministeriali 14 ottobre 2021, n. 1154, e 6 dicembre 2024, n. 1835. Ne deriverà una riduzione dei procedimenti deliberativi e un miglioramento complessivo dell'efficienza decisionale e operativa, senza inficiare la rappresentatività delle diverse componenti, che sono rimodulate alla

luce delle trasformazioni del sistema universitario e delle esigenze emergenti della comunità accademica. Significativamente, va notato che, secondo le statistiche delle riunioni del CUN, il *plenum* dell'Organo non è mai stato raggiunto se non in rarissime occasioni nel corso dell'ultimo mandato.

La nuova composizione, oltre a confermare la rappresentatività della fascia dei professori ordinari, recepisce la messa a esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori *ex* articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 240 del 2010 a seguito di quanto previsto dalla legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022. Le figure dei ricercatori a tempo determinato cosiddetti in *tenure track* (RTT) secondo il testo vigente dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, al pari dei ricercatori a tempo determinato di tipo B nel testo previgente al citato decreto-legge n. 36 del 2022, costituiscono ormai l'unico canale a regime del reclutamento nei ruoli universitari, canale finalizzato all'inserimento nel ruolo dei professori associati dopo un sessennio. In via transitoria, in tale collegio sono compresi i ricercatori universitari di tipo B che hanno caratteristiche – questi ultimi – simili a quelle degli RTT.

Nell'ottica dell'effettiva ed efficace rappresentatività sono state abrogate le cosiddette "doppie rappresentatività", ossia quelle componenti che, pur dotate di autonoma rappresentanza in Organi dedicati, godevano di una seconda forma di rappresentanza in seno al CUN con diritto di voto: la CRUI e il CODAU. Per questi è stata prevista la presenza dei rispettivi Presidenti (o loro delegati), ma senza diritto di voto. Per adeguare, inoltre, tale quota consultiva sono stati introdotti i Presidenti di Organismi inesistenti nel 2006: il COPER (istituito con l'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218) e il CNVR (istituito con l'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, in sostituzione dell'abrogato CIVR previsto dalla legge n. 18 del 2006). Sono state confermate le presenze del CNAM e del CNSU. È stato cassato il CONVSU (previsto dalla legge n. 18 del 2006), in quanto abrogato e sostituito nel frattempo dall'Agenzia autonoma dell'ANVUR. Per questione di equilibrio fra Organismi, di riflesso, è stata ammessa l'eventuale presenza del Presidente del CUN (o di un suo delegato) nelle sedute degli stessi cinque Organismi.

Al fine di garantire il necessario ricambio nell'organo, la RT conferma, altresì, che i componenti del CUN, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e che non sono rieleggibili consecutivamente per più di due volte indipendentemente dalla fascia alla quale appartengono.

Si prevedono disposizioni in materia di elettorato attivo e passivo, nonché l'indizione e le modalità di svolgimento delle elezioni con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, è disponibile una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

A tal proposito, ribadisce la neutralità finanziaria della disposizione, in quanto tale procedura telematica è già pienamente operativa e utilizzabile ai fini previsti dalle predette disposizioni.

Con riferimento al comma 1, lettera b), rileva che essa provvede a ridefinire le competenze del CUN ovvero le materie sulle quali il Consiglio formula pareri e proposte.

Conferma che le disposizioni, intervenendo su profili di mero coordinamento normativo, risultano prive di impatto finanziario e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si conviene con la RT circa i presumibili risparmi che dovrebbero derivare dalla riduzione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) da 58 a 34 membri in termini di gettoni di presenza e minori rimborsi spese.

Sul comma 1, lettera a), numero 3), che amplia la partecipazione senza diritto di voto ai presidenti o loro delegati della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie (CoDAU) e della Consulta dei presidenti degli enti pubblici ricerca (CoPER), posto che si tratta di un ampliamento di tre posti a fronte della citata riduzione di 24 membri elettivi, non ci sono osservazioni.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera b), andrebbero fornite informazioni più specifiche tese a dimostrare che il previsto ampliamento delle funzioni consultive e di proposta possa essere svolto dal Consiglio avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 2
(Disposizioni transitorie)

L'articolo stabilisce che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'università e della ricerca emani un'ordinanza per indire le elezioni del nuovo CUN, secondo le modalità introdotte dal presente disegno di legge. La disposizione in esame prevede che i membri uscenti restino in carica fino alla data di adozione dei decreti di nomina dei nuovi componenti. Si prevede, altresì, che all'elezione dei professori associati e dei ricercatori possano partecipare i c.d. ricercatori di tipo A, titolari di una tipologia di contratto a tempo determinato soppressa dal riordino della disciplina sui ricercatori universitari entrato in vigore il 30 giugno 2022, fino ad esaurimento di tale figura.

La RT evidenzia che l'articolo 2 detta disposizioni transitorie prive di effetti finanziari.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni svolte agli articoli precedenti.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu. 2026 Nota di lettura n. 377
A.S. 1924:"Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 378
Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (**Atto del Governo n. 411**)

" Nota di lettura n. 379
A.S. 1944: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 380
A.S. 1939: "Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024"

Lug. 2026 Nota di lettura n. 381
Schema di decreto legislativo recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (**Atto del Governo n. 414**)

" Nota di lettura n. 382
Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, nonché disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, relativo alla riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali (**Atto del Governo n. 416**)

" Nota di lettura n. 383
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi (**Atto del Governo n. 415**)

" Nota di lettura n. 384
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (**Atto del Governo n. 418**)

" Nota di lettura n. 385
A.S. 1896: "Disposizioni in materia di rilascio di immobili"

" Nota di lettura n. 386
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria (**Atto del Governo n. 419**)

" Elementi di documentazione n. 8
Rendiconto 2025 (**A.C. 3005**) e Assestamento 2026 (**A.C. 3006**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL https://www.senato.it/leggi-e-documenti/dossier-di-documentazione/servizio-del-bilancio